

Verona, 12 marzo 2020

AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti della Rete

OGGETTO: indicazioni per la gestione dell'emergenza coronavirus

Con la riapertura delle scuole e fino alla ripresa delle attività didattiche, si ritiene di fare cosa gradita nel fornire alcune indicazioni in merito alla gestione del rischio da coronavirus (COVID-2019 o SARS-CoV-2 o SARS-COV2-2019/2020), prendendo a riferimento la Direttiva PCM 1/2020 del 25/2/2020, alla quale si rimanda per una lettura più approfondita (http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_n_1_2020_0.pdf). Tale Direttiva costituisce tuttora l'unico riferimento di carattere generale indirizzato alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e applicabile dunque "in toto" anche all'ambito scolastico.

- **Organizzazione del lavoro** - In merito alle più idonee misure da adottare in questo periodo per quanto concerne l'attività amministrativa e quelle funzionali all'insegnamento, finalizzate a contemperare la tutela della salute del personale e le esigenze di funzionamento del servizio, si suggerisce di tener conto degli spazi a disposizione nelle diverse sedi scolastiche e di sentire le figure di riferimento della sicurezza (Responsabile SPP, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Medico Competente), anche al fine di applicare lo strumento del "lavoro agile" di cui alla circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione 1/2020 del 4/3/2020, cui si rimanda (http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_1_2020.pdf), ricordando nel contempo l'obbligo di informativa sulla sicurezza di cui all'art. 22 della Legge 22/5/2017 n. 81, da trasmettere ai lavoratori che usufruiscono di tale strumento.
- **Obbligo di segnalazione** - Ai sensi dell'art.20, lettera e, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i lavoratori (personale docente e ATA) sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico se provengono dalle aree di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 6 del 23/2/2020 o se hanno avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree (*aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus*). Visto il progressivo diffondersi del contagio (che rende rapidamente superato qualsiasi tentativo di fissare sulla carta le aree a rischio e la loro estensione) e nell'attesa di indicazioni precise in merito da parte della Direzione Regionale Prevenzione, appare ragionevole e del tutto allineato con lo spirito del provvedimento considerare che tale obbligo di segnalazione in capo al lavoratore valga a maggior ragione se il contatto è avvenuto, entro l'arco temporale dei 14 giorni precedenti, con persone trovate positive per il virus successivamente al contatto medesimo (facendo fede la conferma di infezione da COVID-2019 fornita da un laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità). In base a quanto indicato dalla Direttiva e fino a diverse indicazioni della Direzione Regionale Prevenzione, la comunicazione del lavoratore è anche finalizzata all'informativa che il Dirigente Scolastico deve successivamente trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio. Qualora la provincia di residenza (o domicilio) del lavoratore non coincida con quella della scuola, si suggerisce di indirizzare l'informativa ad entrambi i Dipartimenti di Prevenzione.

- **Attività di PCTO** - Nell'attuale periodo di sospensione delle attività didattiche, il Ministero dell'Istruzione ha chiarito in un'apposita FAQ che sono sospese (fino al 3 aprile 2020, in linea con quanto previsto dal DPCM 4/3/2020, art. 1, comma 1, lettera e) anche la attività connesse ai percorsi di Potenziamento delle Competenze Trasversali e Orientamento - PCTO, in quanto assimilabili alle uscite didattiche. Pur nella considerazione che l'assimilazione delle attività di PCTO alle uscite didattiche è un'interpretazione del Ministero dell'Istruzione, si consiglia vivamente di attenersi, vista anche l'attuale assenza di certezze sulla continuità della copertura assicurativa INAIL per gli studenti che fossero impegnati, in questo periodo di sospensione dell'attività didattica, in tali attività.
- **Informazioni** - È bene esporre presso le segreterie, nei luoghi deputati al ricevimento e in quelli di maggior aggregazione, nonché pubblicare sul sito web della scuola, il decalogo delle regole di prevenzione fornito dal Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf)
- **Igiene personale** - È necessario rendere sempre disponibili nei servizi igienici di ogni sede scolastica strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali dispensatori di sapone liquido per le mani, soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) e salviettine asciugamani monouso. Si suggerisce di esporre all'interno dei servizi igienici stessi il manifesto realizzato dal Ministero della Salute sulle corrette modalità di lavaggio delle mani (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf).
- **Pulizie** - Rimane buona norma di prevenzione aerare frequentemente i locali ed effettuare pulizie quotidiane ed accurate, con disinfezione delle superfici (scrivanie, tavoli, ecc.), delle maniglie (porte e finestre) e degli ambienti in generale, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute, secondo cui *l'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina)*. (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#4>). La "sanificazione" degli ambienti (intesa come "intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere, con l'impiego dunque di prodotti chimici specifici ed idonee attrezzature") non viene riferita dal Ministero della Salute come misura strettamente necessaria.
- **Momenti aggregativi** - Per ragioni cautelari, nell'attuale contingenza e fino a nuove indicazioni normative, è preferibile evitare iniziative e momenti aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (eventi pubblici, convegni, seminari d'aggiornamento, Collegi Docenti, ecc.) che non siano strettamente necessari, privilegiando per quanto possibile modalità telematiche di comunicazione e condivisione. La realizzazione di momenti aggregativi, riunioni o attività formative sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Dirigente Scolastico (sentite le figure di riferimento della sicurezza) o del soggetto organizzatore del corso di formazione, a partire dalla loro effettiva ed improrogabile necessità e considerando le caratteristiche e le dimensioni dei locali in relazione al numero dei partecipanti, al fine di garantire il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra i partecipanti (il cosiddetto "criterio droplet"). Per quanto attiene alla possibilità di realizzare in modalità telematica corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si rimanda alla lettura degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e 7/7/2016, con particolare riguardo alle casistiche in cui è applicabile la modalità dell'e-learning.
- **Mascherine** - Come indicato nel decalogo del Ministero della Salute, *la mascherina va utilizzata solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone malate*; si

ritiene dunque inutile l'uso della mascherina durante la permanenza delle persone a scuola.

- **Aggiornamento DVR** - Nel perdurare dell'attuale emergenza, appare priva di fondamento logico la necessità di aggiornare tempestivamente il Documento di Valutazione dei Rischi scolastico integrandolo con la valutazione del rischio da coronavirus. Premessa indispensabile alla valutazione dei rischi (anche sotto il profilo metodologico) è la conoscenza dei fattori di rischio. Nello specifico, ad oggi è tutt'altro che completato il percorso scientifico di conoscenza del coronavirus. In questa fase dunque il problema può essere affrontato solo in termini di "gestione dell'emergenza", attenendosi scrupolosamente alle disposizioni normative via via pubblicate, seguendo le indicazioni fornite dall'Autorità sanitaria e, per tutte le situazioni non definite in modo preciso dai DPCM e dalle Direttive, assumendo decisioni coerenti con lo spirito generale che solo un'attenta lettura di questi permette di comprendere. Solo superata questa situazione d'emergenza (attualmente l'arco temporale è quello del prossimo 31 luglio, come da Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020), è auspicabile dunque che il DVR venga aggiornato, con il suggerimento di inserire il rischio coronavirus in una sezione dedicata al rischio biologico generico (non lavorativo, ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/2008, che può riguardare specifici lavoratori esposti alla manipolazione di agenti biologici), assieme alle altre tipologie di malattie infettive che hanno prerogativa di facile trasmissione all'interno delle comunità scolastiche (meningite, congiuntivite, morbillo, varicella, ecc., ma anche pediculosi).

Pur nella prefigurazione di fornire ulteriori indicazioni a ridosso della ripresa delle attività didattiche, si ricorda comunque fin d'ora quanto indicato all'art. 1, comma 1, lettera f, del DPCM 4/3/2020 relativamente alla riammissione a scuola di allievi a seguito di assenza di durata superiore ai cinque giorni, dovuta a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del DMS 15/11/1990 (Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6). Gli allievi che sono risultati assenti nell'ultimo giorno di regolare svolgimento delle attività didattiche prima della chiusura delle scuole stabilita dall'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del MS d'intesa con la Regione del Veneto del 23/2/2020, se la famiglia non aveva preventivamente comunicato motivi diversi dalla malattia, possono essere riammessi solo dietro presentazione di certificato medico, in deroga alle vigenti disposizioni regionali. Si suggerisce di verificare anticipatamente i casi in cui ricorre questa situazione e di segnalare (ricordare) alle famiglie, prima della ripresa delle attività didattiche, l'obbligo del certificato medico.

Si forniscono infine alcuni link utili a siti di riferimento:

- Ministero della Salute - <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>
- Portale Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità - <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/>
- Ministero dell'istruzione - <https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html>
- Sito Ufficio Scolastico Regionale - <https://istruzioneveneto.gov.it/tag/coronavirus/>
- Protezione Civile - <http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>